



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Annalaura LEONI	Primo Referendario -relatrice
Costantino NASSIS	Referendario
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria

nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge della regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, di disciplina del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la richiesta di parere del comune di Terni, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 2224 del 4 settembre 2024;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA la relatrice, Annalaura Leoni;

PREMESSO IN FATTO

Con richiesta di parere acquisita al prot. n. 2224 del 4 settembre 2024, il comune di Terni, riassunte le vicende amministrative e contabili intervenute a seguito della dichiarazione di dissesto, disposta con delibera n. 1 del 1° marzo 2018, ha segnalato che l'Organo straordinario di liquidazione, approvato il 10/01/2024 il rendiconto della gestione liquidatoria e la cessazione della propria attività e dello stato di dissesto dell'Ente, ha riassegnato alla gestione ordinaria i residui attivi e passivi di competenza del dissesto non ancora riscossi o pagati, *"raccomandando di intraprendere ogni utile azione all'incasso"*, in particolare suggerendo, quanto ai residui attivi, *"di procedere ad un ulteriore approfondito riaccertamento, valutando l'opportunità di procedere allo stralcio dal conto del bilancio secondo i criteri individuati dalla magistratura contabile (in particolare Corte dei conti Sez. Marche deliberazione n. 144/2023/PAR)"*; ha, quindi, rappresentato che *«Il 12/02/2024 il Consiglio Comunale ha preso atto della situazione debitoria post dissesto stabilendo gli indirizzi per la successiva gestione della liquidazione dei debiti, tenuto conto della precedente delibera di Giunta Comunale n. 154 del 24/05/2023 avente oggetto "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, FINO AL 31/12/2017, AFFERENTI ALLA GESTIONE DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE." con la quale venivano approvate le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi riferiti al periodo precedente il 31/12/2017 e, afferenti alla gestione dell'Organo Straordinario di Liquidazione, prodotti da ciascuna Direzione competente e connessi al Piano di Estinzione presentato dall'O.S.L. al Ministero degli Interni e tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Organo Straordinario di liquidazione come da delibera n. 2 del 12.01.2024 di cui sopra. L'8/04/2024 il Collegio dei Revisori dei conti ha concluso il riscontro della liquidazione e verifica della rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione come stabilito dall'art. 256, comma 11, D.Lgs. n. 267/2000 invitando l'Ente al riaccertamento dei residui attivi*

provenienti dalla gestione del dissesto in riferimento alle indicazioni date dall'Organo Straordinario di Liquidazione e in particolare dalla Corte dei Conti Sez. Marche delibera n. 144/2023/PAR, preso atto che la Direzione Attività Finanziarie ha richiesto con nota Prot. n. 27393 del 15.02.2024 a tutte le Direzioni dell'ente l'esame dei residui attivi antecedenti il 31.12.2017 con relativa giustificazione per la loro iscrizione nella contabilità finanziaria o nello stato dell'attivo del Conto del Patrimonio».

L'Ente, pertanto, richiamata la disciplina in tema di riaccertamento dei residui sollevando dubbi sull'applicabilità alla propria specifica fattispecie gestionale dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Magistratura (specificamente Sezione regionale di controllo per le Marche 144/2023/PAR), conclusivamente chiede *“tenuto conto della particolarità della disciplina del dissesto, se sia corretto far confluire i residui attivi, di anzianità ultratriennale, restituiti dalla gestione del dissesto direttamente alla contabilità dell'ente e, precisamente, tra le attività del conto del Patrimonio con corrispondente imputazione al fondo svalutazione crediti, come specificato nel paragrafo 9.1 del principio contabile n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 qualora le partite in argomento si confermino di dubbia e difficile esazione”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come da consolidato orientamento assunto dalla magistratura contabile nell'esercizio della funzione consultiva ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, l'esame nel merito dei quesiti formulati dall'Ente presuppone il positivo esito della preliminare verifica d'ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo, in termini di legittimazione dell'organo richiedente, ed oggettivo, quale attinenza alla materia della contabilità pubblica, sufficiente generalità e astrattezza della questione prospettata, difetto di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte dei conti ovvero con le funzioni giurisdizionali di altre magistrature.

1.1. La richiesta di parere del comune di Terni risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto proveniente dal Sindaco *pro tempore*, rappresentante legale dell'Ente ex art. 50 TUEL e, pertanto, soggetto istituzionalmente legittimato alla formulazione dell'istanza, ed inviata tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

1.2. A differenti conclusioni deve giungersi all'esito delle valutazioni circa l'ammissibilità oggettiva dell'istanza.

1.2.1. Come correttamente evidenziato anche dall'Ente, non può, invero, dubitarsi dell'attinenza del quesito posto alle tematiche della “contabilità pubblica”, sì come richiesto dal legislatore e nei termini chiaramente definiti dalla giurisprudenza contabile (*in primis*, Sez. Autonomie 5/AUT/2006; Sez. riunite contr. 54/CONTR/2010).

1.2.2. Non può ritenersi, d'altro canto, l'interrogativo posto rispondente ai requisiti di generalità ed astrattezza che, al pari, devono connotare l'esigenza interpretativa prospettata dall'Ente.

Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Magistratura, si deve riscontrare un limite di ammissibilità in senso oggettivo all'esercizio della funzione consultiva *“ogni qual volta la richiesta di parere non verta sulla corretta interpretazione ed applicazione di norme di legge ma sia volta a chiedere chiarimenti circa i comportamenti ed i provvedimenti da adottare in presenza di un quadro normativo delineato (il quesito perderebbe il carattere dell'astrattezza e generalità). Diversamente la Sezione di controllo si sostituirebbe all'amministrazione locale nell'ambito dell'attività gestoria [...]”* (così Sez. Autonomie 2/2023/QMIG). La funzione consultiva di questa Corte non può, invero, esplicarsi in ordine a singoli fatti gestionali specifici, che conducano all'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali (v., *ex plurimis*, Sez. Autonomie 5/AUT/2006).

Con la richiesta formulata, il Comune chiede di conoscere quale trattamento riservare alla concreta situazione che gli si prospetta, correlata, peraltro, ad attività dell'Amministrazione oggetto di istruttoria ed esame nell'ambito delle attribuzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, riconosciute a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 148-*bis* TUEL ed in merito alla quale, pertanto, il Collegio si pronuncerà in differente sede.

A fronte della possibile sovrapposizione con l'esercizio di tale fondamentale controllo demandato alla Magistratura contabile, e segnatamente alla medesima Sezione di controllo oggi investita della richiesta di parere, la funzione consultiva non può che diventare recessiva (Sez. controllo Sicilia, n. 116/2018/PAR).

Si ritiene, quindi, prefigurarsi nella fattispecie una inammissibile potenziale interferenza della Sezione nei processi decisionali dell'Ente (Sez. Autonomie 3/SEZAUT/2014/QMIG) tale da condizionare quell'attività amministrativa su cui, peraltro, la stessa è chiamata ad esercitare il proprio controllo, esterno e neutrale (Sez. Autonomie 5/2006/QMIG e *“Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva”* emersi nel corso dell'adunanza della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004 e trasmessi alle Sezioni regionali con nota del Presidente della Sezione stessa del 20 maggio 2004).

2. La soluzione negativa delle questioni pregiudiziali preclude a questa Sezione qualsiasi ulteriore valutazione, che deve, pertanto, intendersi assorbita.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria

- dichiara inammissibile, per le ragioni dettagliate in parte motiva, la richiesta di parere formulata dal Comune di Terni;
- dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa all'Amministrazione istante.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

Il Magistrato estensore
Annalaura Leoni

Il Presidente
Antonello Colosimo

Depositato il 30 ottobre 2024

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani